

COMUNE DI FENESTRELLE

Provincia di Torino

***REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI***

TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto, scopo e limiti del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in via generale tutte le entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 8.6.1990 n.142 e s.m.i., oltre che in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno, e di quanto previsto nel regolamento di contabilità.
3. Le norme regolamentari hanno lo scopo di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie, si deve far riferimento agli specifici regolamenti che disciplinano i singoli tributi o canoni, con la precisazione che rientrano nella competenza legislativa e non regolamentare l'individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e dell'aliquota massima applicabile.

TITOLO II - Entrate comunali

Art.2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in linea generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, i canoni, e proventi relativi accessori di spettanza dell'amministrazione comunale, le entrate derivanti dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte

le altre entrate esclusi i trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.3 - Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con specifici regolamenti adottati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione o come diversamente stabilito dalla legge.
2. I regolamenti di cui al precedente comma e le relative variazioni esplicano la loro efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo la legge disponga diversamente.
3. I regolamenti che disciplinano le entrate di natura tributaria devono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale a cura del servizio proponente.

Art.4 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. Le aliquote, tariffe e prezzi relative alle entrate di competenza comunale sono determinate con apposita deliberazione del consiglio comunale, tenuto conto dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge ferme restando le disposizioni contenute del D.Lgs. 25.2.1995 n.77 e s.m.i. nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione salvo che la legge disponga diversamente.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza di nuovi atti deliberativi si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi fissati per l'anno in corso ovvero si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrate.

Art.5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzione ed esclusioni

1. In sede di approvazione dei regolamenti e/o delle relative variazioni, il consiglio comunale disciplina per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata le ipotesi di agevolazioni, riduzione ed esclusione, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Qualora eventuali agevolazioni, riduzione ed esclusioni stabilite da norme statali e regionali successivamente all'entrata in vigore dei singoli regolamenti, di cui al precedente comma 1, necessitano di essere disciplinate nell'ambito delle norme regolamentari, saranno applicabili secondo quanto indicato al precedente art.3 comma 2; se, invece, non necessitano di essere disciplinate mediante norma regolamentare sono immediatamente applicabili.

TITOLO III - Gestione delle entrate

Art. 6 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve tendere a realizzare obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Per le fasi di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi e canoni comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione diretta in economia anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt.24 -28 della legge 8.6.90 n.142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3 lett.c) della legge 8.6.1990 n.142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art.22, comma 3, lett. e) della legge 8.6.1990 n.142, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti

all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43;
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
 - f) affidamento al tesoriere comunale individuato secondo la procedura stabilita nel regolamento di contabilità.
3. La gestione diversa da quella diretta in economia deve essere deliberata dal consiglio comunale previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiore oneri per i cittadini.

Art.7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate tributarie e non tributarie i responsabili dei servizi ai quali risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata determinate specifiche collegate all'attività svolta dai medesimi servizi.
2. In caso di gestione di un'entrata con affidamento a terzi i rapporti con questi soggetti ed il controllo della gestione vengono curati dal servizio comunale competente per materia.

Art.8 - Attività di verifica e controllo delle entrate

1. I soggetti individuati nel precedente articolo 7 provvedono al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni e in generale di tutti gli adempimenti stabiliti in capo al contribuente o utente dalle norme di legge o regolamentari che disciplinano ogni singola entrata.
2. La giunta comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle

relative professionalità ed alla dotazione tecnica ed informatica, con apposita deliberazione può individuare i criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse tipologie di entrata.

3. Nell'ambito delle suddette attività gli uffici interessati possono invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, a produrre atti e documenti ed a fornire risposte a questionari, con lo scopo di chiarire singole posizioni e verificare ai fini sanzionatori, l'effettiva volontà di collaborazione dei soggetti interessati.
4. Ove previsto dalla legge e dai regolamenti comunali, sulla base dell'attività di controllo, di recupero evasione e di soluzione favorevole del contenzioso realizzata dal servizio, relativamente ai tributi, canoni o altre entrate di competenza, il compenso incentivante da distribuire al personale operante in tale servizio è fissato nella misura del 15% (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) del gettito effettivamente riscosso, comprensivo di sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio. Le modalità premiali sono concordate all'interno del servizio tenuto conto degli obiettivi fissati dal piano esecutivo di gestione, dei risultati raggiunti e della effettiva partecipazione individuale.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche con l'ausilio di soggetti esterni all'amministrazione comunale ovvero nelle forme associate indicate al precedente art.6 comma 2 del presente regolamento.
6. Il coordinamento delle attività e del relativo personale compete al responsabile del servizio interessato ovvero al soggetto responsabile della singola entrata anche quando venga utilizzato personale funzionalmente e gerarchicamente dipendente da altri servizi
7. Annualmente si provvederà nel bilancio di previsione al necessario

stanziamento per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e specifiche ricerche presso la conservatoria dei registri immobiliari e per compensi di cui al comma 4 del presente articolo.

Art.9 - Attività di liquidazione, accertamento, sanzionatoria.

1. La contestazione del mancato parziale pagamento di somme dovute al comune non aventi natura tributaria deve avvenire in forma scritta, indicando tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della natura dell'entità di quanto richiesto.
2. In caso di obbligazioni aventi natura tributaria i provvedimenti di liquidazione, accertamento e/o sanzionatorio dovranno riportare tutti gli elementi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano ogni singola entrata tributaria e, in mancanza di specifiche previsioni di legge, quanto previsto al precedente comma 1.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere effettuata tramite notifica oppure a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.10 - Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni, da comminare con apposito atto di contestazione o contestualmente all'avviso di liquidazione e/o accertamento, si seguono le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472, 473 e s.m.i.
2. Per la quantificazione delle sanzioni e violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore dei Decreti Lgs. citati al comma 1), il confronto tra norma previgente e

nuova norma viene effettuato sulla base dei minimi edittali previsti dalla legge.

3. La sanzione per violazioni di carattere formale, non incidenti sull'ammontare dell'imposta, è quantificata in lire 100.000, non riducibili per adesione del contribuente.

Art.11 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, devono essere sottoscritte a pena di nullità
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione dell'atto presso l'ufficio tributi, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Decorso inutilmente tale termine la denuncia/dichiarazione o comunicazione si considererà omessa a tutti gli effetti.

TITOLO IV - Attività di riscossione

Art.12 - Forme di riscossione

1. Se non diversamente stabilito dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata avvalendosi del servizio riscossione dei tributi, del tesoriere comunale o mediante versamento diretto e/o in conto corrente postale intestato al medesimo, ovvero di istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva di tutte le entrate, tributarie e non, viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.4.1910 n.639 (ordinanza ingiunzione), se svolta in proprio dall'Ente locale.
3. I crediti derivanti da entrate patrimoniali possono essere recuperati mediante il ricorso al giudice ordinario, qualora il responsabile dell'entrata ne ravvisi l'opportunità e/o la convenienza economica

Art.13 - Termine di pagamento

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. Su richiesta degli interessati in condizioni economiche disagiate, i tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamento del comune, definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, possono essere corrisposti in rate mensili in numero massimo di 12 per importi dovuti fino a lire 12 milioni. Per importi superiori il responsabile del servizio con determinazione potrà stabilire ulteriori dilazioni. L'importo della rata non può mai essere inferiore a lire 100.000. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
3. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata o di ritardo superiore a 10 giorni nel pagamento di almeno due rate, il debitore decade dal diritto alla dilazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
 - c) si è sottratto al pagamento dei tributi o di altre somme dovute al comune salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

Art. 14 - Formazione, approvazione ed esecutorietà dei ruoli

1. Le minute dei ruoli sono predisposte e trasmesse al Consorzio Nazionale dei Concessionari competente per territorio a cura dei singoli servizi che gestiscono le diverse entrate, cui

competete l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione comprovante il titolo per la riscossione, senza la quale non è possibile procedere all'iscrizione a ruolo.

2. La firma dell'atto di approvazione dei ruoli, dei frontespizi medesimi e per il relativo visto di esecutorietà viene apposta dal responsabile della gestione del tributo o canone ovvero di altra entrata.

Art.15 - Sgravi, discarichi e rimborsi

1. Lo sgravio o il discarico di tributi, canoni e/o altre entrate e il rimborso di quote versate e risultate non dovute è disposto alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge regolatrice di ogni singolo tributo, canone o entrata e/o secondo quanto eventualmente previsto negli specifici regolamenti.
2. Sgravi, discarichi e rimborsi sono disposti su richiesta dell'interessato o d'ufficio dai soggetti responsabili delle diverse tipologie di entrata
3. Gli atti relativi a sgravi, discarichi e rimborsi, debitamente motivati e corredati da idonea documentazione, dovranno essere custoditi a cura del soggetto responsabile della correlata entrata.
4. Nel caso di entrate la cui riscossione avviene tramite i soggetti individuati nel precedente art.6 comma 2, gli stessi provvederanno agli sgravi, discarichi e rimborsi dovuti, detraendone l'importo dai rendiconti mensili nei quali dovrà risultarne traccia.

Art.16 - Crediti e debiti di modesta entità

1. Non si fa luogo a rimborsi per tributi per importi inferiori a lire 20.000.
2. Non si emettono avvisi di accertamento e liquidazione qualora l'ammontare totale, comprensivo di interessi e sanzioni risulti inferiore a lire 20.000

TITOLO V - Attività contenziosa e strumenti deflativi

Art. 17 - Tutela giudiziaria

1. In caso di entrate derivanti da tributi, canoni e tariffe, ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può avvalersi di uno o più professionisti all'uopo incaricati dall'amministrazione comunale.
2. Qualora la gestione e la riscossione di uno o più tributi, canoni e tariffe sia affidata ad uno dei soggetti individuati nel precedente art.6 comma 2, anche la tutela giudiziaria dovrà essere seguita dagli stessi.
3. Nel caso di entrate diverse da quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, nel rispetto dei tariffari minimi di legge, oppure avvalersi di uno o più professionisti.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3 la predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico, la preparazione e trasmissione del fascicolo relativo alla causa competono al soggetto responsabile delle entrate, quale individuato nel precedente articolo 7.

Art.18 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art.19 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art.20 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art.19, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alla spese della lite.

Art.21 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo. Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle

altre somme eventualmente dovute anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 20 o dell'art. 21 comma 1, le sanzioni applicabili sono pari a un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 21 comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art.22 - Adempimenti successivi. Perfezionamento della definizione.

1. Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto perfezionato, recante il timbro "pagato" con la relativa data.
3. Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto prima del pagamento per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione al ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, in tal caso la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.
5. In caso di omesso pagamento di alcune delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 21. In tal caso il comune emette avviso di liquidazione per recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 23 - Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli delle denunce presentate non che degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli incomplete o inesatte, è in facoltà del comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente il periodo d'imposta il tributo l'addizionale le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a 30 giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa e simili.
3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
 - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
 - b) di un ottavo della sanzione indicata;
 - c) della metà degli interessi liquidati.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale o in fotocopia perfettamente leggibile entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Art.24 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n.472 si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il comune non ha iniziato l'attività di controllo.

Art. 25 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti positivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussiste illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona,
 - b) evidente errore logico di calcolo,
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, riduzioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal comune;
 - i) ai fini dell'ICI il pagamento totale sull'immobile effettuato da un solo contitolare.

Art. 26 - Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione dei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità improcedibilità ecc.

- c) la pendenza del giudizio
 - d) l'assenza di domande o istanza da parte dell'interessato
2. In pendenza di giudizio l'attività di autotutela deve essere preceduta dall'analisi dei seguenti fattori:
- a) il grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione comunale;
 - b) il valore della lite
 - c) il costo della difesa e di un'eventuale soccombenza
 - d) il carico di lavoro necessario.
- Qualora da tale analisi emerga l'antieconomicità di coltivare la lite, il responsabile della singola entrata si attiva in sede di autotutela.

Art.27 - Procedimento

1. L'eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate all'ufficio competente che istruisce il caso.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia, previa assunzione di determinazione indicante il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.